

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, agosto 2017

Circolare

Oggetto: CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n.96, introduce con l'articolo 54-bis una nuova tipologia contrattuale, le c.d. "**prestazioni occasionali**".

Con la circolare 107 del 05 luglio 2017 l'INPS chiarisce che le nuove prestazioni di lavoro occasionali sono distinte secondo la modalità di utilizzo, che individua anche i possibili utilizzatori delle stesse:

- il **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini);
- il **Contratto di prestazione occasionale**, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

Di seguito diamo alcune indicazioni circa la nuova tipologia di prestazione con voucher:

Limiti dei compensi

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Tali limiti sono da intendersi "al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione".

Limite orario all'utilizzo

Per le prestazioni occasionali svolte da un prestatore nei confronti di un utilizzatore sono previsti due limitazioni, che operano congiuntamente:

- deve essere rispettate il **vincolo** previsto in ordine ai **compensi** erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore (**2.500 euro netti**), fermo restando che
- le prestazioni devono comunque essere **limitate al massimo a 280 ore** nell'arco di un **anno civile**, ovvero al diverso limite previsto in ambito agricolo.

Tutti gli utilizzatori dovranno registrarsi, tramite **apposita piattaforma telematica** predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, al servizio "**Prestazioni Occasionali**".

La registrazione potrà essere effettuata sia direttamente sul sito internet che tramite call center ma, in entrambi i casi, è necessario essere in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

1. LIBRETTO FAMIGLIA

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali gestite mediante il "**Libretto Famiglia**" soltanto le **persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa**.

Le attività lavorative svolte tramite il "**Libretto Famiglia**", quindi a favore dell'utilizzatore "**persona fisica**", sono limitate a:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che il **valore dei titoli di pagamento** contenuti nel Libretto Famiglia, indicato in "10 euro" dal D.L. n. 50/2017, deve intendersi quale **valore nominale**, comprensivo delle quote assicurative, previdenziali e di gestione del servizio.

Pertanto, il valore di ogni singolo titolo di pagamento di 10 euro è così suddiviso:

- **8,00 euro: compenso netto** a favore del prestatore;
- **1,65 euro:** contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- **0,25 euro:** premio assicurativo INAIL;
- **0,10 euro:** finanziamento degli oneri di gestione.

Comunicazione all'Istituto della prestazione

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa**, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

2. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Possono fare ricorso al "**Contratto di prestazione occasionale**":

- gli **utilizzatori** (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata) **che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**:
 - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che la misura del compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell'importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- **33,0%**, a titolo di contribuzione IVS alla **Gestione Separata**;
- **3,5%**, a titolo di **premio assicurativo INAIL**;
- **1,0%**, a titolo di **oneri di gestione**.

In relazione al compenso minimo di 9,00 euro all'ora, pertanto, sono dovuti:

- 2,97 euro, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- 0,32 euro, a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 0,09 euro, a titolo di oneri di gestione.

Comunicazione della prestazione all'INPS

Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all'obbligo di inviare un'unica comunicazione all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca** della **dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

3. LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere alle nuove prestazioni occasionali, utilizzando il "Contratto di prestazione occasionale", qualora

- occupino non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- i prestatori di lavoro impiegati appartengano ad una delle seguenti categorie:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani con meno di 25 anni di età**, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di **reddito di inclusione** (REI o SIA) ovvero di altre **prestazioni di sostegno al reddito**.

Regime dei compensi

Fermo restando che le prestazioni occasionali svolte in ambito agricolo sono soggette ai medesimi limiti di compensi previsti per la generalità delle attività lavorative svolte secondo tale tipologia, le stesse si differenziano in relazione al **compenso minimo orario** che l'utilizzatore deve corrispondere al prestatore di lavoro.

L'articolo 54-bis, comma 16, prevede infatti che nel settore agricolo,

"[...] il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

L'INPS, in merito, individua le retribuzioni orarie proprie degli operai florovivaisti, previste dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, quali retribuzioni minime di riferimento, in funzione dell'Area di appartenenza del lavoratore:

- area 1: **7,57 euro**;
- area 2: **6,94 euro**;
- area 3: **6,52 euro**.

Comunicazione della prestazione all'INPS

Anche le imprese agricole che ricorrono al "Contratto di prestazione occasionale" sono soggette all'obbligo di inviare una **comunicazione** all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione delle prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la **durata** della prestazione lavorativa collocata entro un **periodo massimo di tre giorni consecutivi**;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura stessa.

Qualora la prestazione non sia resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca** della **dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Sono inoltre previste le medesime forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, previste nella generalità dei casi.

4. MODALITÀ DEI PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI

L'acquisto delle prestazioni da parte degli utilizzatori, che alimenteranno il proprio "**portafoglio telematico**", potrà avvenire con le seguenti modalità:

- versamento tramite il **modello F24 Elementi Identificativi** (F24ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di "Libretto Famiglia" o di "Contratto di Prestazione Occasionale";
- **strumenti di pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "*pagoPA*" di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L'Istituto inoltre precisa che:

- nell'ambito del "Libretto Famiglia", i versamenti potranno essere pari a 10,00 euro ovvero multipli di 10,00 euro;
- nell'ambito del "Contratto di Prestazione Occasionale", la misura del versamento deve essere determinata dall'utilizzatore in funzione della retribuzione concordata con il lavoratore ed i relativi oneri contributivi, assicurativi e di gestione del servizio.

Le somme sono utilizzabili non prima di sette giorni dall'operazione del versamento.

5. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

I pagamenti dei compensi per le prestazioni effettuate nell'ambito del "Libretto Famiglia" o del "Contratto di prestazione occasionale" saranno effettuati **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione**.

In ambito agricolo, qualora la prestazione si svolga su un arco temporale a cavallo di due mesi, il pagamento del compenso al prestatore avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato. Ad esempio, pertanto, per una prestazione avvenuta dal 30/09/2017 al 02/10/2017, il pagamento avverrà entro il 15/11/2017.

I pagamenti ai prestatori potranno avvenire:

- tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);
- in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni. Le spese di incasso (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale comunica la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Mediante la piattaforma informatica, il prestatore ha accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

SANZIONI

Utilizzo oltre i limiti

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Obblighi di comunicazione

La mancata comunicazione da parte dell'utilizzatore, diversi da persone fisiche, o la comunicazione tardiva è soggetta a una sanzione da 500 a 2500 euro per ogni violazione lavorativa per cui risulta accertata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti